

Comune di Sinnai

(Provincia di Cagliari)
Parco delle Rimembranze
C.A.P. 09048 - Tel. 07076901 - Fax 070781412
www.comune.sinnai.ca.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI

Data	
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n de	l

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI

Approvato con deliberazione di C.C. n. ___ del _____

INDICE

TITOLO I: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Art. 01 Oggetto e scopi del regolamento
- Art. 02 Soggetti interessati
- Art. 03 Soggetti esonerati
- Art. 04 Società di servizio

TITOLO II: NORME GENERALI

- Art. 05 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 06 Deposito cauzionale
- Art. 07 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 08 Inizio e fine dei lavori
- Art. 09 Obblighi del richiedente
- Art. 10 Responsabilità del richiedente
- Art. 11 Restituzione del deposito cauzionale
- Art. 12 Sanzioni
- Art. 13 Deroghe ed urgenze
- Art. 14 Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione
- Art. 15 Canone per l'occupazione di suolo pubblico

TITOLO III: NORME TECNICHE

- Art. 16 Disposizioni generali
- Art. 17 Modalità di esecuzione
- Art. 18 Disposizioni per ripristini di strade in asfalto
- Art. 19 Disposizioni per ripristini di strade sterrate
- Art. 20 Disposizioni per ripristini di pavimentazioni in pietra
- Art. 21 Disposizioni per ripristini della segnaletica verticale e orizzontale
- Art. 22 Disposizioni generali per ripristini su aree a verde
- Art. 23 Norme tecniche per il ripristino su aree a verde

TITOLO IV: NORME TRANSITORIE

- Art. 24 Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 25 Pubblicità del regolamento
- Art. 26 Rinvio dinamico
- Art. 27 Abrogazione di norme preesistenti
- Art. 28 Entrata in vigore

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Sinnai e gli Enti Pubblici, privati, associazioni ecc. in merito alla esecuzione e al ripristino del suolo pubblico conseguente a lavori che interessano gli impianti di distribuzione (rete elettrica, telefonica, acquedotto, fognature acque reflue e meteoriche, camerette di manovra, gas, illuminazione pubblica ecc.) posti su strade e proprietà comunali e loro pertinenze. Disciplina inoltre tutte le manomissioni del suolo che riguardano il demanio del Comune di Sinnai destinato a strade, aree verdi o altre aree Comunali di uso pubblico.

Il Comune di Sinnai, in qualità di proprietario delle aree suddette, rilascia regolari autorizzazioni per la posa di servizi in sotterraneo, opere, depositi e cantieri stradali interessanti il suolo pubblico sia demaniale che patrimoniale: "sedi stradali comunali, marciapiedi comunali e aree pubbliche in genere".

È sottinteso che l'autorizzazione rilasciata dal Comune deve essere attuata osservando scrupolosamente le prescrizioni delle Leggi vigenti in materia di salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico transito, ed in particolare quelle del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, adottando tutte quelle segnalazioni e previdenze sia nelle ore diurne che nelle ore notturne atte ad impedire possibili cause di incidenti in corrispondenza o in dipendenza dei lavori, nonché incidenti sul lavoro. Pertanto dovranno essere adottati anche tutti gli accorgimenti e gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008, restando a carico del richiedente ogni responsabilità a riguardo, così pure la posa della segnaletica temporanea meglio specificata nell'allegato al presente regolamento, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Soggetti interessati

Qualsiasi Ente, Azienda o Privato, gestore di servizi pubblici e non, che debba manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di lavori deve presentare all'Amministrazione Comunale domanda in carta bollata, utilizzando gli appositi moduli e secondo le indicazioni riportate nel successivo **art 5** "modalità di presentazione della domanda". La domanda deve essere completata con adeguata planimetria che indichi il tracciato dello scavo.

Art. 3 - Soggetti esonerati

Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi effettuati da Ditte appaltatrici di lavori direttamente incaricate dal Comune di Sinnai. Le suddette Ditte sono soggette solo alle denunce di inizio e ultimazione lavori, queste da comunicarsi comunque almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori ed entro cinque giorni dalla conclusione degli stessi.

Le società di servizio, con quota societaria partecipata del Comune di Sinnai, non sono soggette ad autorizzazione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui pubblici servizi gestiti.

Le società di servizio di qui sopra, sono comunque soggette al rispetto delle prescrizioni e alle modalità esecutive riportate nel presente regolamento, alla preventiva comunicazione settimanale degli interventi da eseguirsi e alla cauzione di cui al successivo art. 6.

Resta inteso che tali soggetti dovranno attenersi comunque a tutte le disposizioni indicate nel titolo III (norme tecniche) del presente regolamento.

Art. 4 - Società di servizio

Gli interventi effettuati dalle altre Società di servizi sono soggetti ad autorizzazioni singole e dovranno scrupolosamente rispettare le prescrizioni riportate nell'autorizzazione stessa e sono soggette al versamento di deposito cauzionale, nelle forme e nelle modalità descritte nel successivo art 6.

TITOLO II

NORME GENERALI

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda

Gli Enti Pubblici e privati, le Associazioni i cittadini e chiunque altro intenda manomettere per qualsiasi ragione le aree pubbliche o di uso pubblico Comunale, sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale domanda su appositi moduli in carta bollata corredata di tutti gli elaborati necessari che documentino lo stato di fatto e consentano una chiara lettura degli interventi previsti nonché da provvedimenti abilitativi richiesti da leggi e regolamenti. La documentazione da allegare è prevista nel modello di domanda da ritirare presso il Servizio Tecnico. La domanda dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima, e dovrà contenere:

Per la realizzazione di infrastrutture a rete da chiunque richieste:

A. Modello di domanda compilato in ogni sua parte contenente l'ubicazione dell'intervento, i dati del richiedente, i dati dell'impresa che realizzerà l'intervento e i dati del progettista e direttore dei lavori. Per gli enti e le società erogatrici di servizi potrà essere presentata una richiesta su carta intestata dei medesimi, riportando i dati come da modello di domanda predisposto dal comune.

B. Cronoprogramma dell'intervento con indicazioni della presunta data di inizio e fine lavori

C. Relazione descrittiva dell'intervento che specifichi di quale tipo di sottoservizi si tratta (Gas, Acquedotto, Fognatura, Telecom, Enel od altro) nonché le indicazioni delle dimensioni dello scavo, le distanze dagli stabili o da punti fissi e i servizi in luogo già esistenti, gli ingombri massimi dei mezzi che si intende utilizzare, la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario

D. Rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione. Potrà essere accettato in sostituzione la stampa dell'area interessata tratta da immagini aeree o similari purchè lo stato dei luoghi si chiaramente visibile

E. Allegati grafici contenenti:

Planimetria di inquadramento in scala 1:1000/2000;

Planimetria in scala 1:100/200 contenente:

- a) Localizzazione e individuazione della manomissione
- b) Eventuale presenza di accessi carrabili;
- c) Eventuale presenza di accessi pedonali;
- d) Ampiezza dei marciapiedi e della sezione stradale;
- e) Eventuale presenza di segnaletica verticale e orizzontale in prossimità dell'area interessata:

- f) Eventuale presenza di fermate autobus, stalli di sosta per portatori di handicap, piste ciclabili;
- g) Sezione completa della strada con il posizionamento dei sottoservizi da realizzare in scala
 1:100/200
- F. Computo metrico estimativo del ripristino (solo per gli interventi su pavimentazioni lapidee od elementi autobloccanti in cemento).
- G. Le terre di scavo eccedenti, derivanti dai lavori, dovranno essere obbligatoriamente conferite in discarica autorizzata, nel rispetto della normativa vigente.

Per la realizzazione di singoli tagli e scavi di modesta entità sulla sede di strade o marciapiedi così come definiti dal successivo art. 17 lettera E:

- A. Modello di domanda semplificato compilato in ogni sua parte
- B. Allegati contenenti: Planimetria di inquadramento in scala 1:1000/2000;

Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione.

Ogni modifica dei dati riportati nella domanda dovrà essere preventivamente autorizzata, soprattutto per variazioni riguardanti i tracciati di posa dei sottoservizi.

La manomissione del suolo pubblico, **non verrà autorizzata**, salvo casi di riparazioni eccezionali e urgenti, nei seguenti periodi:

- da 5 giorni prima di Pasqua a 3 giorni dopo;
- dal 5 agosto al 20 agosto;
- da 5 giorni prima la celebrazione dei defunti a 3 giorni dopo;
- dal 20 dicembre al 10 gennaio.

Tale restrizione si applicherà alle manomissioni previste nel centro urbano, centro storico, centro matrice e strade principali di circonvallazione o di accesso al centro urbano ad alta densità di traffico.

Nelle frazioni di Solanas, Torre delle Stelle, San Gregorio tale restrizione sarà applicata anche dal 01 Luglio al 31 agosto.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnologico, previa eventuale acquisizione del parere della Polizia Municipale ed eventualmente dei Servizi Urbanistica ed Edilizia Privata/SUAP e successivamente alla costituzione dei depositi cauzionali, da versarsi presso la Tesoreria Comunale e al pagamento del Canone per l'occupazione di suolo pubblico. La

stessa è comprensiva del nulla osta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgsv del 30 aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada"

Art. 6 - Deposito cauzionale a garanzia del corretto ripristino

Il rilascio della autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è subordinata alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino delle aree manomesse nella misura di € 200,00 per ogni metro lineare e/o frazione di scavo interessante superfici pavimentate con materiali lapidei, cementizi, laterizi, ed €100,00 per ogni metro lineare e/o frazione di scavo interessante superfici pavimentate con materiale bituminoso, ed €50,00 per ogni metro lineare e/o frazione di scavo interessante strade sterrate e aree verdi.

Nel caso di scavi aventi larghezza superiore a metri uno, i suddetti importi sono da considerarsi a metro quadrato di pavimentazione manomessa.

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante versamento sul conto corrente intestato alla Tesoriere Comunale della somma derivante dal conteggio effettuato in sede di richiesta.

In alternativa la cauzione potrà essere costituita anche mediante fideiussione da parte di Istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati, di cui all'elenco ex art.107 del T.U.B. (D.Lgs 01/09/1993 n° 385), della durata di mesi 12 eventualmente rinnovabili. Tale fideiussione dovrà contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni trenta dalla semplice richiesta scritta del Comune. La firma del fideiussore dovrà essere autenticata a norma di legge.

Per gli Enti Pubblici od erogatori di pubblici servizi, il deposito cauzionale relativo ad interventi di ordinaria esecuzione, potrà essere sostituito da una fideiussione bancaria od assicurativa dell'importo che verrà concordato con l'Ufficio Tecnico in base agli interventi effettuati nell'anno precedente e da quelli previsti per l'anno corrente.

La fideiussione avrà validità di anni uno, tacitamente rinnovabile e dovrà contenere l'obbligo dell'assenso del Comune per qualsivoglia modifica, inoltre la fideiussione non potrà essere disdettata senza l'assenso del Comune. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.

Lo svincolo del deposito cauzionale avverrà non prima di novanta giorni dalla data della dichiarazione di regolare esecuzione redatto dal tecnico comunale incaricato, sempre che non si siano verificati avvallamenti o deformazioni del piano viabile dovuti al non corretto ripristino e non

rilevabili immediatamente al momento del sopralluogo. La dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori dovrà essere redatto nei termini fissati dal successivo articolo 11.

La richiesta di accertamento dell'avvenuto ripristino dovrà essere effettuata per iscritto dal titolare della Autorizzazione.

Poiché i lavori dovranno essere completamente eseguiti ed ultimati entro l'anno di validità della autorizzazione, il mancato rispetto di detto termine, costituisce motivo ostativo allo svincolo della cauzione e comporta l'immediata richiesta di escussione del deposito cauzionale.

Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione

A seguito della domanda inoltrata, completa in ogni sua parte, verrà rilasciata apposita autorizzazione sulla quale saranno riportati i seguenti dati:

- a) data presunta di inizio dei lavori;
- b) esatta localizzazione dell'intervento di manomissione;
- c) natura della manomissione;
- d) categoria alla quale appartiene la strada;
- e) prescrizioni di ripristino;
- f) estremi del versamento del deposito cauzionale;
- g) estremi del versamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico;
- h) data presunta di fine lavori;
- i) eventuali prescrizioni particolari.

Art. 8 – Inizio e fine dei lavori

Versato il deposito cauzionale e ritirata la relativa autorizzazione che costituirà, se dovuto, anche titolo per l'occupazione del suolo pubblico, sarà possibile iniziare i lavori. La data di effettivo inizio e presunta fine lavori dovrà essere comunicata in forma scritta e anche tramite P.E.C., entro il giorno lavorativo precedente.

La comunicazione di inizio lavori dovrà essere corredata da una autocertificazione sulla regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, con l'indicazione degli estremi per la richiesta d'ufficio del D.U.R.C., in assenza di queste indicazioni l'autorizzazione rilasciata non ha validità ed i lavori non potranno essere iniziati;

I lavori iniziati senza la comunicazione di inizio lavori completa della documentazione relativa alla regolarità contributiva, o proseguiti oltre i termini concessi dall'autorizzazione sono considerati a tutti gli effetti abusivamente eseguiti, con tutte le conseguenze che da tale fatto derivano, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Di norma, fatte salve particolari condizioni stabilite dall'autorizzazione, i lavori dovranno essere terminati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione può essere prorogata per il periodo occorrente alla fine dei lavori, a seguito di presentazione, da parte del richiedente, di istanza motivata.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere per gli eventuali controlli da parte dei tecnici degli Uffici competenti e della Polizia Municipale.

Nel caso di tagli stradali eseguiti nel centro storico di Sinnai, o in altri casi stabiliti dall'Ufficio tecnico, in fase di ripristino dello scavo al fine di verificare il corretto posizionamento dell'armatura metallica, dovrà essere richiesto obbligatoriamente un sopralluogo da parte del tecnico comunale, incaricato dal responsabile del Servizio tecnico, prima della esecuzione del getto del sottofondo in calcestruzzo. Questi, in caso di corretto ripristino e ricostituzione dell'armatura metallica, darà o meno autorizzazione al getto. In assenza di autorizzazione al getto, non potendo garantire la correttezza esecutiva del ripristino, non potrà essere svincolata la cauzione depositata.

Al termine dei lavori dovrà altresì essere data comunicazione in forma scritta e da tale data decorreranno i termini di cui all'art. 11. Quest'ultima comunicazione dovrà essere sottoscritta dal direttore dei lavori che certificherà la conformità dei lavori eseguiti alle prescrizioni dell'autorizzazione e del presente regolamento.

Art. 9 – Obblighi del richiedente

I richiedenti dovranno obbligarsi al rispetto dell'osservanza delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione di cui al nuovo codice della strada approvato con D.lgs 285/1992 e al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 nonché al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 1992 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo).

Chiunque esegua lavori nelle strade e sul suolo comunale senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Sinnai, sarà soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia.

Qualsiasi danneggiamento di qualunque entità dei sottoservizi esistenti dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ente titolare del servizio (se diverso dall'Amministrazione Comunale), i quali, per quanto di competenza, provvederanno ad

impartire le disposizioni tecniche per le riparazioni necessarie, o le eseguiranno direttamente addebitandone le spese al titolare dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione avrà inoltre l'obbligo:

- a) di preavvisare il concessionario della rete del GAS dell'inizio dei lavori da compiersi, della loro natura e dei relativi tracciati;
- b) di attenersi alle eventuali prescrizioni di cautela che il concessionario della rete del GAS riterrà di impartire;
- c) di richiedere in via preventiva eventuali rilievi planimetrici della rete del gas, allo scopo di unificare di conseguenza i lavori;
- d) di impegnarsi di risarcire il concessionario della rete del GAS di eventuali danni comunque arrecati alla rete del gas, e di segnalare immediatamente gli stessi ove avessero a verificarsi;

Art. 10 – Responsabilità del richiedente

Le opere concesse saranno eseguite e mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità del titolare della autorizzazione il quale dovrà tener rilevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che fossero derivati in dipendenza delle opere oggetto della autorizzazione. L'autorizzato sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti gli eventuali danni a cose o persone o incidenti stradali derivanti dall'esecuzione dei lavori di manomissione, dal mancato o tardivo o inadeguato ripristino dei tagli stradali. Tale responsabilità avrà termine con il verbale di accertamento di avvenuto ripristino che dovrà essere emesso non meno di 6 (sei) mesi dall'effettuazione dei lavori e, comunque, non oltre i 10 (dieci) mesi dal termine degli stessi.

Durante tale periodo, l'autorizzato avrà l'obbligo di intervenire, su richiesta formale dell'Amministrazione Comunale, per ripristinare l'area manomessa, qualora presenti situazioni di disagio e pericolo sopravvenuti al ripristino stesso. L'intervento dovrà essere eseguito entro il termine prescritto in relazione alla pericolosità del ripristino.

In caso di inottemperanza, i lavori verranno eseguiti d'ufficio ed i costi troveranno copertura attraverso l'incameramento della garanzia fideiussoria.

Art. 11 – Restituzione del deposito cauzionale

Trascorsi 6 (sei) mesi dalla conclusione dei lavori e, comunque, non oltre i 10 (dieci) mesi, l'Ufficio competente effettuerà, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione o un tecnico delegato, il sopralluogo per accertare la buona riuscita del ripristino, redigere la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e promuovere lo svincolo del deposito cauzionale.

Nel caso di ripristini mal eseguiti, l'Ufficio competente ordinerà il completo rifacimento a totale carico e spese dell'interessato. Qualora, entro un mese dalla data della notifica di rifacimento, l'intervento non sia terminato, si provvederà ad incamerare la garanzia fideiussoria e ad eseguire, d'ufficio, il ripristino.

Art. 12 – Sanzioni

Qualora venissero a mancare condizioni di sicurezza pubblica e l'Ufficio Tecnico richieda interventi urgenti ed immediati per eliminare le situazioni di pericolo, l'autorizzato ha l'obbligo di intervenire immediatamente, nei termini imposti dall' Ufficio Tecnico, eliminando ogni forma di pericolo per la pubblica incolumità. In caso contrario, il Comune si sostituirà d'ufficio, eseguendo quanto necessario, rivalendosi delle spese sostenute e applicando le adeguate sanzioni. Chiunque violerà le disposizioni del presente regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 500,00 oltre a quanto previsto da altre Leggi e/o Regolamenti e in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 30-04-1992 n° 285.

La violazione delle suddette disposizioni comporta l'obbligo della rimozione delle opere realizzate a carico e spese dell'autore delle stesse.

Art. 13 – Deroghe ed urgenze

Eventuali lavori di manomissione, conseguenti a ragioni di sicurezza, di pronto intervento, di ricerca e di riparazione di guasti e, comunque, per causa di forza maggiore, possono essere intrapresi in deroga ai dettami dei punti precedenti, fatto l'obbligo di inoltrare comunicazione dei lavori al comando di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico Comunale, evidenziando l'eventuale necessità dell'emissione di idonea ordinanza per la chiusura strade e/o regolamentazione del traffico, anche a mezzo fax, dell'inizio dell'esecuzione di tali lavori per i controlli di competenza. Successivamente, il richiedente dovrà provvedere ad espletare tutte le procedure previste negli articoli precedenti, in considerazione del fatto che la presentazione della richiesta di cui all'articolo 5 è considerata obbligatoria.

Il Comune di Sinnai si riserva, comunque, di verificare l'effettiva urgenza dei lavori intrapresi e di adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 14 - Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione

Il Comune si riserva la possibilità di non concedere, di norma, autorizzazioni ad effettuare lavori di manomissione di sede stradale o di marciapiedi appena risistemati o realizzati, se non dopo che siano decorsi almeno 2 (due) anni dall'ultimazione dei lavori di risistemazione o realizzazione. Soluzioni diverse, rispetto al comma precedente, potranno essere adottate sulla base di specifici accordi con l'Amministrazione Comunale, al fine di risolvere situazioni di particolare complessità tecnica o di urgenza.

Art. 15 – Tassa per l'occupazione di suolo pubblico

Le aree demaniali e del patrimonio indisponibile e le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, se interessate dai lavori di cui al presente Regolamento, sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto dall'art. 38 e successivi fino all'art. 57 del D. Lgs.n°507/1993 e disciplinato dal relativo Regolamento Comunale applicativo.

TITOLO III:

NORME TECNICHE

Art. 16 – Disposizioni generali

Tutti i lavori di ripristino dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni fornite dal presente Regolamento e secondo le prescrizioni indicate direttamente nell'autorizzazione di manomissione. Per gli interventi da eseguirsi su sede stradale dovranno, altresì, essere rispettate le indicazioni degli articoli 20 - 21 e 25 del nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento alla segnaletica di sicurezza, da eseguirsi in conformità a quanto disposto nell'allegato tecnico del presente regolamento di cui fa parte integrante e sostanziale . Inoltre a cura della ditta esecutrice dei lavori si dovrà provvedere all'apposizione di idonei cartelli riportanti gli estremi della Ditta esecutrice dei lavori, dell'inizio e della fine degli stessi e del Responsabile del cantiere.

Art. 17 - Modalità di esecuzione

Il taglio stradale (o porzione di esso) dovrà **SEMPRE** essere chiuso al termine della giornata lavorativa. Per nessun motivo lo scavo potrà rimanere aperto durante le ore notturne. Il materiale di risulta oggetto dello scavo dovrà essere allontanato dal cantiere.

A) Scavi longitudinali sulla carreggiata stradale

- 1. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede stradale (per tratti superiori a mt. 2) dovranno essere, di norma, eseguiti ad una distanza di almeno mt. 1,00 dal ciglio stradale o dal cordolo del marciapiede, salvo altro posizionamento da decidersi in contraddittorio.
- 2. Nel caso di scavi eseguiti a distanza inferiore a m. 1,00 dal ciglio della strada o dal marciapiede, si provvederà anche alla rimozione della parte residuale di pavimentazione ed al suo totale rifacimento secondo le modalità del successivo articolo 18 (se in conglomerato bituminoso dovrà essere rimosso e ripristinato il solo tappetino).
- 3. Il taglio della pavimentazione stradale (se in conglomerato bituminoso) dovrà essere eseguito con frese o taglierine in modo netto e rettilineo e senza dissestare la pavimentazione adiacente; nel caso di sgretolamenti, si rettificherà nuovamente il taglio prima del ripristino.
- 4. Lo scavo dovrà essere della larghezza del taglio e non allargarsi ulteriormente; in caso contrario, si dovrà riadeguare il taglio, la cui larghezza sarà eseguita nelle dimensioni di reale necessità; la profondità media di scavo dovrà essere di almeno 80-100 cm.

- 5. Il materiale risultante dallo scavo, dovrà essere allontanato dalla strada e conferito in discarica autorizzata. Gli scavi dovranno ostacolare nel minor modo possibile il traffico e dovrà essere adottata opportuna segnaletica diurna e notturna nel rispetto del nuovo codice della strada. Le tubazioni, i pozzetti e quant'altro necessario dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia. Durante la esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni ingombro sulla sede stradale con pali, attrezzi ed altro, e dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per limitare al massimo il disturbo della viabilità.
- 6. Durante l'esecuzione delle opere dovrà essere realizzata e successivamente prodotta, adeguata documentazione fotografica in formato digitale, con particolare riguardo ai sottoservizi incrociati durante i lavori;
- 7. A lavori ultimati dovrà essere prodotto un rilievo di ultima pianta preferibilmente in formato digitale inerente le opere realizzate

B) Scavi longitudinali sulla sede di marciapiedi

- 1. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede di marciapiedi dovranno essere eseguiti in modo da non compromettere la cordonata, se questa è in buone condizioni. In caso contrario, se questa dovesse essere interessata dai lavori dovrà essere ripristinata per tutta la parte interessata.
- 2. Eseguito lo scavo della larghezza desiderata, si dovrà, di norma, demolire l'intera pavimentazione del marciapiede, salvo diversa indicazione dell'Ufficio Tecnico, che dovrà essere riportata sull'autorizzazione; lo scavo dovrà essere ripristinato mediante posa in opera del misto di cava o di fiume a strati successivi di cm. 20 ben battuti previo inumidimento.
- 3. La pavimentazione dovrà, quindi, essere ricostruita mediante:
 - fondazione in calcestruzzo a ql. 2,00 di cemento per uno spessore di cm. 10, con l'inserimento di giunti di dilatazione in listelli di pvc ogni 3,00 ml.;
 - rifacimento della pavimentazione con gli stessi materiali preesistenti eseguito sempre per tutta la larghezza del marciapiede salvo diversa indicazione del ufficio tecnico riportata sulla autorizzazione.
- 4. In caso si rendesse necessaria la completa sostituzione dei cordoli, sarà compito del richiedente provvedere alla loro fornitura, anche la posa resterà a carico dell'esecutore, salvo diversa prescrizione indicata nell'autorizzazione alla manomissione.
- 5. Nel caso vi fossero tratti di cordonature dissestate e/o sconnesse, sarà totale incombenza del richiedente provvedere alla relativa sistemazione con l'eventuale integrazione o sostituzione dei cordoli, nell'ambito dell'intervento autorizzato.

6. Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere all'esecuzione delle opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo le prescrizioni e le schede di intervento predisposte dall'Ufficio competente ed indicate nell'ambito dell'autorizzazione alla manomissione.

C) Scavi trasversali sulla carreggiata stradale

Gli scavi che interessano trasversalmente la sede stradale dovranno essere eseguiti con le stesse modalità d'esecuzione dei precedenti scavi longitudinali, salvo che il ripristino finale con tappeto d'usura dovrà essere realizzato mediante fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di mt. 0,50 per parte e la sigillatura della giunta fresata con mastice bituminoso a caldo. Non sono ammessi ripristini su scavi trasversali, mediante tappeto di usura eseguito a sormonto.

D) Scavi su pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento

Gli scavi che interessano le pavimentazioni lapidee (cubetti di porfido, masselli, lastre in granito, guide, cordoni ecc.) o in elementi autobloccanti di cemento dovranno essere rimosse esclusivamente a mano, ed accuratamente accatastate in prossimità dello scavo in posizione di non ostacolare il transito pedonale e veicolare, previa opportuna segnaletica. Successivamente il materiale potrà essere depositato in luoghi indicati dal Comune. Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fattura.

La demolizione del sottofondo in cls dovrà avvenire previa incisione con disco e successiva frantumazione della parte da demolire. In presenza di sottofondo armato con rete elettrosaldata o barre d'acciaio, si dovrà avere cura, dovendo tranciare l'armatura, di mantenere integra una parte di quest'ultima in modo da poter successivamente avere le necessarie sovrapposizioni per le barre in acciaio. Qualora necessario per ragioni operative e per consentire quanto sopra, il taglio del sottofondo e la rimozione della pavimentazione dovrà essere di una larghezza maggiore rispetto a quella del taglio di 25 cm per lato.

E) Scavi di modesta entità o trasversali sulla sede di strade o marciapiedi

- 1. Gli scavi di modesta entità inferiori a 3 mq. di superficie interessata dovranno essere eseguiti con le stesse modalità d'esecuzione dei precedenti.
- 2. Nel caso si dovessero eseguire più tagli a distanza ravvicinata, il ripristino dovrà essere esteso a tutto il tratto interessato.

3. Per quanto riguarda gli interventi sui marciapiedi, il ripristino dovrà essere esteso a tutta la larghezza del marciapiede, previa demolizione e ricostruzione del sottofondo in calcestruzzo; per più tagli a distanza ravvicinata, si dovrà estendere il ripristino a tutto il tratto interessato dai lavori.

Art. 18 – Disposizioni per ripristini di pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Dopo la posa dei servizi lo scavo dovrà essere riempito:

- 1. fino all'altezza pari a cm 20 sopra l'estradosso dell'opera, con materiale aridi sferoidali di adeguata granulometria fine (sabbia);
- 2. Fino alla quota di cm. 30 dal piano viabile dovrà porsi in opera misto arido di cava o di fiume avente granulometria 0-40 mm, a strati successivi di cm. 20 ben costipati previo inumidimento e successivamente si dovrà stendere uno strato di sabbia dello spessore di cm. 10; oppure fino alla quota di cm. 20 dal piano viabile potrà essere utilizzato misto cementato o sabbia;
- 3. Si dovrà poi mettere in opera uno strato di calcestruzzo RCK 200 per uno spessore pari a cm. 20;
- 3. Ad assestamento avvenuto, e comunque non oltre due mesi dal termine dei lavori, l'impresa dovrà provvedere al ripristino definitivo del taglio stradale. La sistemazione definitiva del taglio stradale dovrà avvenire mediante fresatura a freddo, con macchina operatrice idonea, della superficie di ripristino per una profondità minima di cm. 5 per tutta la sua lunghezza e per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di mt. 0,50 per parte. Lo strato finale dovrà necessariamente essere effettuato con la stesura di emulsione bituminosa e tappeto d'usura finale dello spessore minimo di 5 cm realizzato con bitume a caldo, adeguatamente rullato e vibrato perfettamente complanare al piano stradale esistente, con la sigillatura della giunta fresata con mastice bituminoso a caldo.
- 4. Nei tratti da realizzare lungo la cunetta alla francese in cls dovrà essere messo in opera uno strato di calcestruzzo RCK 200 per uno spessore pari a cm. 15;
- 5. Sarà inoltre a carico del richiedente il ripristino della segnaletica orizzontale per tutto il tratto interessato dai lavori. L'unico materiale ammesso per l'esecuzione della segnaletica orizzontale è di tipo bicomponente.

Durante l'esecuzione delle opere dovrà essere realizzata e successivamente prodotta, adeguata documentazione fotografica in formato digitale, con particolare riguardo ai sottoservizi incrociati durante lavori;

A lavori ultimati si dovrà produrre un rilievo di ultima pianta sempre in formato digitale inerente le opere realizzate.

- ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza media inferiore a 4 metri:

nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso per tutta la sua lunghezza e per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di mt. 0,50 per parte, con la sola eccezione degli scavi eseguiti a distanza inferiore a mt. 1,00 dal ciglio della strada o dal cordolo del marciapiede dove le modalità di ripristino sono quelle previste dal punto A 2 dell'articolo 17 ovvero mediante ricostituzione dell'intera massicciata stradale preesistente per tutta la larghezza che va dallo scavo sino al ciglio/cordolo.

Nel caso di taglio trasversale, per tutta la carreggiata o parte di essa, il manto di usura dovrà essere steso per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di mt. 0,50 per parte.

Nel caso di tagli trasversali ravvicinati, entro una distanza di mt. 5,00, misurata tra i bordi degli scavi, il manto di usura dovrà essere ripristinato per tutta la tratta ricompresa tra i diversi tagli.

- ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza superiore a 4 metri:

nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso per tutta la sua lunghezza e per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di mt. 0,50 per parte, con la sola eccezione degli scavi eseguiti a distanza inferiore a mt. 1,00 dal ciglio della strada o dal cordolo del marciapiede dove le modalità di ripristino sono quelle previste dal punto A 2 dell'articolo 17.

Nel caso di scavo trasversale minore di metà carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di mt. 0,50 per parte e per tutta la larghezza della corsia (metà carreggiata).

Nel caso di scavo trasversale maggiore di metà carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso per tutta la larghezza della carreggiata e debordante di mt. 0,50 per parte.

Nel caso di scavo longitudinale interessante il centro strada il manto di usura dovrà essere steso per tutta la sua lunghezza e per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di mt. 0,75 per parte.

Art. 19 – Disposizioni per ripristini di strade sterrate

Fino alla quota di cm. 15 dal piano viabile dovrà porsi in opera del misto di cava o di fiume scevro da argille, a strati successivi di cm. 20 costipato accuratamente mediante l'impiego di mezzi idonei previo inumidimento;

Sopra il misto di fiume dovrà disporsi del pietrisco calcareo, pezzatura 3-5 misto con aggregante compresso, o in alternativa la finitura dovrà essere eseguita con lo stesso materiale aggregante presente nella viabilità interessata, fino al raccordo con la pavimentazione esistente. A lavoro

ultimato il ripristino dovrà trovarsi alla stessa quota del piano preesistente senza presentare dossi o avvallamenti;

Durante l'esecuzione delle opere dovrà essere realizzata e successivamente prodotta, adeguata documentazione fotografica in formato digitale, con particolare riguardo ai sottoservizi incrociati durante lavori:

A lavori ultimati si dovrà produrre un rilievo di ultima pianta sempre in formato digitale inerente le opere realizzate.

Art. 20 – Disposizioni per ripristini di pavimentazioni in pietra

A) Rifacimento di strade

- 1. I ripristini di pavimentazioni in acciottolato, cubetti di porfido o granito, lastre o masselli ecc. dovrà essere effettuata previa ricolmatura dello scavo con sabbia ben costipata, formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm e comunque dello spessore di quella preesistente, sul quale verrà successivamente posata la pavimentazione. La posa dovrà essere eseguita esclusivamente da personale specializzato in tali opere curando i raccordi e le quota con la pavimentazione esistente. Qualora la fondazione preesistente fosse armata, dovrà essere riproposta la stessa modalità esecutiva precedente curando in particolar modo la ricostituzione dell'armatura metallica atta a garantire, con le necessarie sovrapposizioni d'armatura, la capacità strutturale precedente.
- 2. Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento.

B) Rifacimento di marciapiedi

- 1. Per quanto riguarda i marciapiedi, nel caso la pavimentazione sia in lastre di granito o in altro materiale lapideo, la posa dovrà essere estesa a tutta la larghezza del marciapiede, previo parere dell'Amministrazione Comunale.
- 2. Nel caso fossero previsti sullo stesso marciapiede diversi interventi non sequenziali, anche di altra Azienda, si dovrà provvedere, in attesa del definitivo ripristino, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire, poi, con la pavimentazione definitiva.
- 3. Le relative spese della pavimentazione in pietra restano a carico delle Aziende che eseguiranno i lavori di scavo.
- 4. Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento.

Art. 21 – Ripristino segnaletica stradale verticale e orizzontale

Quando i lavori richiesti riguardano, strade, corsi, vie, piazze, e/o comunque aree pubbliche dotate di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare, al richiedente è fatto obbligo, a proprie cure e spese di:

- ripristinare la segnaletica orizzontale eliminata o danneggiata, tanto in ml e/o mq comprese le figure regolamentari eventualmente compromesse dai lavori;
- ripristinare la segnaletica verticale eventualmente rimossa o ricoperta a causa dei lavori, ricollocandola esattamente nello stesso luogo prima dell'inizio dei lavori;
- ripristinare la segnaletica complementare eventualmente rimossa, quali delineatori di
 margini, di curva, di ostacolo, dossi artificiali, portacicli, paletti e fioriere, dissuasori di
 sosta, ecc, ricollocandoli esattamente nello stesso luogo prima dell'inizio dei lavori.
 Eventuali danni agli impianti segnaletici devono essere ripristinati a carico ed a spesa del
 richiedente, secondo i tempi e le modalità prescritte dal Servizio Tecnico.

Il richiedente è inoltre responsabile civilmente e penalmente per danni o incidenti stradali verificatisi a causa del mancato intervento di ripristino della segnaletica, al termine dei lavori autorizzati.

Art. 22 – Disposizioni generali per ripristini su aree a verde

- 1. Le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali; in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato:
 - ben livellato e caricato, per evitare cedimenti ed abbassamenti per assestamento; privo di sassi e detriti in genere che possano inficiare la conformazione a prato;
 - ben fresato e seminato con seme idoneo, secondo le indicazioni del servizio comunale competente.
- 2. Resta a carico del concessionario l'onere dell'innaffio e dell'eventuale risemina, in caso di mancato attecchimento del seminato.
- 3. Gli scavi non devono interessare gli apparati radicali delle essenze arboree ed arbustive; eventuali interferenze devono essere opportunamente segnalate in fase di domanda di manomissione.
- 4. L'asportazione, totale o parziale, di assenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo o in presenza dell'Ufficio competente.
- 5. Nel caso in cui si dovesse procedere all'asportazione di alberi od arbusti, l'Amministrazione si riserva di richiedere, attraverso l'Ufficio competente, la messa a dimora di un numero equivalente di essenze, sia in termini qualitativi che quantitativi.

- 6. Resta salvo il principio che rimane a carico del Concessionario l'onere per l'attecchimento, la cura e l'innaffio per un anno dalla messa a dimora; trascorso tale periodo, l'Ufficio Comunale competente accerterà lo stato vegetativo dell'essenza, chiedendo, in caso di mancato attecchimento, la sostituzione dell'essenza.
- 7. Nel caso in cui gli scavi interferiscano con impianti di irrigazione, il Concessionario dovrà ripristinare, a suo totale carico, la funzionalità dell'impianto irriguo stesso.
- 8. Di norma, è vietato, altresì, utilizzare aree a verde per depositi di c antiere o di attrezzature; nel caso in cui, per forza maggiore, non si possa rispettare tale divieto, dovrà essere inoltrata formale richiesta specifica, attraverso la modulistica e le procedure per la manomissione del suolo pubblico. Gli interventi di ripristino rimangono quelli indicati ai commi precedenti.

Art. 23 – Norme tecniche per il ripristino su aree a verde

Gli interventi su aree a verde dovranno attenersi alle sottoindicate prescrizioni:

- 1. Tutti gli scavi, sia eseguiti a mano che con mezzi meccanici, non dovranno, di norma, essere realizzati ad una distanza inferiore a mt. 2,50 dal tronco delle alberature, salvo quanto indicato nel successivo punto 6;
- 2. Per piante di pregio o di grande dimensione potranno essere richieste distanze superiori a mt. 2,50 o, in alternativa, l'adozione di particolari accorgimenti in fase di scavo (esecuzione a mano, spingitubo, ecc.). In ogni caso, non potranno essere tagliate radici importanti superiori ai 2 cm. di diametro.
- 3. Ove possibile, in caso di interventi di ristrutturazione, è opportuno prevedere lo spostamento del servizio, qualora questo interferisca con la posizione della pianta.
- 4. Dovrà essere assolutamente evitato di addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi o sulle aiuole, salvo autorizzazioni specifiche.
- 5. La posa di impianti o strutture in soprassuolo in prossimità di alberature dovrà attenersi alle norme di cui ai punti 1 e successivi del presente articolo. Nel caso non vi siano possibilità di adeguamento o di individuazione di altre soluzioni tecniche accettabili (non escluso il trasferimento in luogo dell'albero a cura e spese dell'Ente richiedente), andrà richiesto l'abbattimento della pianta interferente con i lavori. Nel caso di ristrutturazione e realizzazione di servizi pubblici, si dovrà prendere atto dell'esistenza delle piante e del relativo ingombro adeguando la soluzione tecnica prescelta alle reali presenze arboree e alla loro naturale capacità di sviluppo dell'apparato aereo.
- 6. Nella installazione di manufatti (chioschi, edicole, ecc.) e cantieri, oltre a quanto sopra, non si dovrà ledere l'apparato aereo degli alberi presenti in luogo. Nella richiesta di installazione dei manufatti dovranno essere indicati anche gli ingombri in altezza.

- 7. Le piante insistenti su aree che, per periodi più o meno lunghi, verranno a essere sede di cantieri di lavoro per opere pubbliche dovranno essere salvaguardate con le protezioni indicate di volta in volta dall'Ufficio competente. Dovrà, inoltre, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi conservativi (trattamenti antiparassitari, ecc.).
- 8. Tutti i danni arrecati alle piante per inosservanza delle presenti norme e per lesioni, infissioni di chiodi, taglio di rami o radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze dannose, ecc. verranno addebitati. Resta salvo che la responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di eventi meteorici), causata da lavori eseguiti all'insaputa dell'Amministrazione Comunale o, comunque, non concordati con la stessa, rimane a carico dell'Impresa esecutrice e/o del committente.
- 9. Al termine dei lavori o degli inserimenti, dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità del ripristino. Le modalità ed i tempi di intervento saranno stabiliti con l'Ufficio competente, rilevate le condizioni reali dell'area interessata.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE

Art. 24 - Casi non previsti dal presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

E' fatta salva inoltre la discrezionalità del Responsabile del Settore Tecnico Comunale competente al rilascio dell'Autorizzazione o di un suo delegato, di adottare e prescrivere eventuali modalità esecutive alternative o differenti da quelle previste nel presente regolamento, qualora sussistano motivazioni che giustifichino una migliore riuscita e garanzia dell'intervento da eseguirsi.

Art. 25 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Il regolamento, divenuto esecutivo, è altresì pubblicato sul sito Internet comunale.

Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all'organo revisore.

Art. 26 - Rinvio dinamico.

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 27 – Abrogazione di norme preesistenti.

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni riguardanti la medesima materia.

Art. 28 - Entrata in vigore.

Ai sensi dello statuto del Comune di Sinnai, il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione è divenuta esecutiva.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO TAGLI STRADALI

Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo

Il presente allegato al regolamento ha, come finalità, la definizione dei principali punti da seguire per la manomissione del suolo pubblico, da parte delle Ditte autorizzate nel territorio del Comune di Sinnai. Tutto questo per consentire a chi effettua i lavori e agli utenti della strada, oltre a chi effettua i controlli, una migliore conoscenza delle regole necessarie per una corretta gestione dei lavori sulla sede stradale. Le prescrizioni qui di seguito riportate hanno valenza minima e resta a carico di chi esegue i lavori integrare eventuali accorgimenti operativi migliorativi nonché quelli in adempimento a disposizioni normative non specificatamente indicati nel presente.

ART.1 – FONTI NORMATIVE

La fonte normativa di riferimento è il **Nuovo Codice della Strada** ed il **Regolamento di esecuzione** e di attuazione del nuovo codice della strada, promulgato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Relativamente all'effettuazione di lavori sulle strade si fa riferimento al titolo II Capo I Articoli da 30 a 43.

ART.2 – SEGNALAMENTO TEMPORANEO

I lavori ed i depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali. I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto con loro. A tal fine i segnali permanenti vanno rimossi o oscurati se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti. In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello recante le seguenti indicazioni:

- a) ente proprietario o concessionari della strada;
- b) estremi dell'eventuale ordinanza e/o autorizzazione;
- c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- d) inizio e termine previsto dei lavori;
- e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.

Nel caso di cantieri che interessino la sede di strade extraurbane principali o di strade urbane di scorrimento o di quartiere, i lavori devono essere svolti in più turni, anche utilizzando l'intero arco della giornata, e in via prioritaria, nei periodi giornalieri di minimo impegno della strada da parte dei flussi veicolari. I lavori di durata prevedibilmente più ampia e che non rivestano carattere di urgenza devono essere realizzati nei periodi annuali di minore traffico. Il ripristino delle condizioni di transitabilità a seguito di un qualsiasi danneggiamento subito dalle sedi stradali deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha determinato il danneggiamento stesso.

ART. 3 – SEGNALAMENTO E DELIMITAZIONE DEI CANTIERI

Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocità consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali. In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere. Il solo segnale LAVORI non può sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel presente articolo ed in quelli successivi riguardanti

la sicurezza della circolazione in presenza di cantieri stradali. La segnaletica da utilizzare dovrà essere la seguente:

- a) divieto di sorpasso e limite massimo di velocità;
- **b**) segnali di obbligo
- **b1**) direzione obbligatoria
- **b2**) preavviso di direzione obbligatoria
- **b3**) direzioni consentite
- **b4**) passaggio obbligatorio
- **b5**) passaggi consentiti
- c) strettoia e doppio senso di circolazione
- d) chiusura di una o più corsie carreggiata chiusa rientro in carreggiata
- e) segnali di fine prescrizione

Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere utilizzati anche i seguenti segnali:

- a) altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine divieto in funzione delle necessità derivanti dalle condizioni locali del cantiere stradale
- b) mezzi di lavoro in azione
- c) strada deformata
- d) materiale instabile sulla strada
- e) segnali orizzontali in rifacimento
- f) altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo

I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessità e le condizioni locali, sono i seguenti:

- a) le barriere
- **b**) i delineatori speciali
- c) i coni ed i delineatori flessibili
- d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi
- e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori Pubblici

ART. 4 – BARRIERE

Le barriere segnalano i limiti dei cantieri stradali, sono disposte parallelamente al piano stradale e sostenute da cavalletti o da altri sostegni idonei. Sono OBBLIGATORIE sui lati frontali di delimitazione del cantiere o sulle testate di approccio. Lungo i lati longitudinali le barriere possono essere sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate, costituite da teli, reti o altri mezzi di delimitazione.

Le barriere sono di due tipi: "normale" e "direzionale".

La barriere "normale" è colorata a strisce alternate oblique bianche e rosse. Deve avere un'altezza non inferiore a 20 cm. E deve essere posta parallelamente al piano stradale con il bordo inferiore ad altezza non inferiore a 80 cm. da terra in posizione tale da renderla visibile anche in presenza di altri mezzi segnaletici di pre – segnalamento.

La barriera "direzionale" è colorata sulla faccia utile con bande alternate bianche e rosse a punta di freccia. Le punte delle frecce devono essere rivolte nella direzione della deviazione.

ART. 5 – DELINEATORI SPECIALI

I delineatori speciali sono dei seguenti tipi:

- a) paletto di delimitazione. Esso deve essere usato in serie per evidenziare i bordi longitudinali e di approccio delle zone di lavoro.
- **b**) delineatore modulare di curva provvisoria. Esso deve essere usato in più elementi perevidenziare il lato esterno delle deviazioni.

ART. 6 – CONI E DELINEATORI FLESSIBILI

Il cono deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di breve durata, per il tracciamento di segnaletica orizzontale, la separazione provvisoria di opposti sensi di marcia e la delimitazione di ostacoli provvisori. Deve essere di colore bianco e rosso e deve avere un'adeguata base di appoggio.

Il delineatore flessibile deve essere usato per delimitare i sensi di marcia continui, opposti o paralleli, e per circondare zone di lavoro ed operazioni di manutenzione di lunga durata.

ART. 7– SEGNALI ORIZZONTALI TEMPORANEI E DISPOSITIVIRETRO RIFLETTENTI INTEGRATIVI

I segnali orizzontali a carattere temporaneo devono essere applicati in corrispondenza dei cantieri, lavori o deviazioni di durata superiore a sette giorni. I segnali orizzontali hanno lo scopo di guidare i conducenti e garantire la sicurezza del traffico in approccio ed in prossimità di anomalie planimetriche derivanti dall'esistenza di lavori stradali. I segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo, devono essere antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 5 mm dal piano della pavimentazione. Tali segnali devono poter essere rimossi integralmente e rapidamente al cessare delle cause che hanno determinato la necessità di apposizione, senza lasciare alcuna traccia sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralcio alla circolazione. I segnali orizzontali da usare nell'ambito di cantieri e di lavori stradali sono le strisce longitudinali continue e discontinue per indicare i margini, la separazione dei sensi di marcia e le corsie, le strisce trasversali per indicare il punto di arresto nei sensi unici alterati regolati da semafori, le frecce direzionali o le iscrizioni con la grafica e le dimensioni previste per la segnaletica orizzontale permanente. I dispositivi retro riflettenti integrativi devono essere usati in corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata compresa tra due e sei giorni. Possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali temporanei in situazioni particolarmente pericolose. Devono poter essere facilmente rimossi senza produrre danni al manto stradale.

ART. 8 – VISIBILITA' NOTTURNA

I segnali orizzontali temporanei ed i dispositivi integrativi dei segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato. Ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti, durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere muniti di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Lo sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli). I margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa. Sono vietate le lanterne od altre sorgenti luminose a fiamma libera.

ART. 9 – PERSONE AL LAVORO

Coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti. I colori dovranno essere giallo o arancio o rosso di base con fasce rifrangenti di colore argento.

ART. 10 – VEICOLI OPERATIVI

I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi od in movimento, devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato.

ART. 11 – CANTIERI MOBILI

Un cantiere stradale si definisce "mobile" se è caratterizzato da una velocità media di avanzamento dei lavori, che può variare da poche centinaia di m/giorno a qualche Km/h. Il segnalamento di un cantiere mobile consiste in :

- a) PRESEGNALAMENTO disposto sulla banchina e spostato in avanti in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori. La segnaletica di preavviso posta sulla banchina (nei due sensi se necessario) è costituita generalmente di un cartello composito contenente il segnale LAVORI, il segnale CORSIE DISPONIBILI, il pannello integrativo indicante la distanza del cantiere ed eventuali luci gialle lampeggianti. La segnaletica di preavviso posta su un veicolo di protezione anticipata può assumere la configurazione di SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO:
- b) SEGNALAMENTO DI LOCALIZZAZIONE posto a terra e spostato in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori. Il segnale assume la configurazione di SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE, costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci gialle lampeggianti alcune delle quali disposte a forma di freccia orientata come il segnale di passaggio obbligatorio. La segnaletica "sul posto" comprende anche la delimitazione della zona di lavoro con coni e paletti, quest'ultimi eventualmente integrati da luci gialle lampeggianti.

ART. 12 – SICUREZZA DEI PEDONI NEI CANTIERI STRADALI

La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio d'azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni.

Le recinzioni devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti opportunamente intervallati, lungo il perimetro interessato dalla circolazione. Se non esiste marciapiede, o se questo è occupato dal cantiere, occorre delimitare e prot eggere un percorso di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 metro.

Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata. I tombini ed ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata.

I tombini ed ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchina o sui marciapiedi, devono essere completamente recintati.

ART. 13 - LIMITAZIONI DI VELOCITA' IN PROSSIMITA' DI LAVORI O DI CANTIERI STRADALI.

Le limitazioni di velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo casi di urgenza, al consenso ed alle direttive dell'Ente proprietario della strada. IL LIMITE DI VELOCITA' deve essere posto in opera di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinato con esso. Il valore della limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere inferiore ai 30 Km/h. Quando sia opportuno limitare la velocità su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare. Alla fine della zona lavori o del cantiere, se è apposto il segnale VIA LIBERA, non occorre quello di FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA'. E' invece necessario il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA' se altri divieti restano in vigore. Se una limitazione di velocità diversa permane anche dopo la fine de lla zona lavori, è sufficiente installare il segnale con il nuovo limite senza porre quello di FINE LIMITE PRECEDENTE.

ART. 14 – STRETTOIE E SENSI UNICI ALTERNATI

Qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della carreggiata è necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA in una delle tre versioni previste. Se tale segnale viene posto vicino alla zona lavori o di cantiere, dopo gli altri

eventuali presegnali deve essere corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia di larghezza inferiore ai 5.60 metri può essere regolato in tre modi:

1) - TRANSITO ALTERNATO A VISTA

Deve essere installato il segnale negativo DARE PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare. Reciprocamente l'altro segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO dà la priorità aquel senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori.

2) - TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI

Questo sistema richiede due movieri di apposita paletta, posti a ciascuna estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente, principalmente per indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza. Il movimento delle bandiere può essere affidato anche a dispositivi meccanici.

3) - TRANSITO ALTERNATO A MEZZO SEMAFORI

Quando non sia possibile ricorrere ai due sistemi precedenti per la lunghezza della strettoia o a causa della non visibilità reciproca tra le due estremità della strettoia stessa, il senso alternato deve essere regolato da due semafori comandati a mano o con funzionamento automatico.

Fuori dai centri abitati l'impianto semaforico deve essere preceduto dal segnale di pericolo temporaneo SEMAFORO con una luce gialla lampeggiante inserita al posto del disco giallo del simbolo.

La messa in funzione di un impianto semaforico per transito alternato deve essere autorizzato dall'Ente proprietario o Concessionario della strada, che ha la facoltà di stabilire o modificare la durata delle fasi, in relazione alle situazioni di traffico.

ART. 15 – DEVIAZIONI DI ITINERARIO

Si ha una deviazione di itinerario quando tutto il traffico o parte di esso viene trasferito su una sede diversa (itinerario deviato) dall'itinerario normale. Qualsiasi deviazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario o concessionario della strada. La segnaletica di deviazione necessaria è la seguente:

- a) PREAVVISO DI DEVIAZIONE da porre a 100 mt. Sulla viabilità ordinaria e da porre a 300 mt. e a 150 mt. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali ;
- b) SEGNALI DI DIREZIONE da porre in corrispondenza delle intersezioni;

Sulle strade a carreggiate separate con due o più corsie per senso di marcia vanno impiegati i seguenti segnali di indicazione per l'uso delle corsie:

- a) il segnale di CORSIA o CORSIE CHIUSE
- b) il segnale di CARREGGIATA CHIUSA
- c) il segnale RIENTRO IN CARREGGIATA per indicare i ripristino delle condizioni binabili normali
- d) il segnale USO CORSIE può essere impiegato per indicare l'utilizzo delle corsie disponibili per le diverse categorie di veicoli.